

# Pillole di Sicurezza

## Studio R&D risponde

Tempo di lettura  
previsto: 5 minuti

Tempo di lettura  
previsto: 5 minuti



**Ed ecco in arrivo le nostre nuove pillole di novembre!**

**Domanda 1.**

**Area tematica:**



**Se cambia la ragione sociale dell'azienda e il datore di lavoro, occorre rifare il DVR?**

Se i cambiamenti occorsi in azienda sono esclusivamente di carattere "formale", come appunto la ragione sociale e il datore di lavoro, la valutazione dei rischi effettuata (se non più vecchia di 5 anni) rimane valida ed attuale.

Sarà sufficiente predisporre un verbale da allegare al DVR in cui si prende atto della variazione ma si conferma la validità della documentazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, la documentazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, dovrà essere rielaborata qualora si verificasse anche una sola delle seguenti situazioni:

- significative modifiche dell'organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
- in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
- qualora gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
- in caso di nuove nomine all'interno dell'organigramma della sicurezza;
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implicino una revisione.

In ogni caso di rielaborazione, vanno conseguentemente aggiornate anche le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

**In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività.**

È importante ricordare che il **Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico**, che una volta elaborato può essere dimenticato ed archiviato come pratica ottemperata, **bensì un documento che costituisce parte integrante dell'azienda** seguendone l'evoluzione ed i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l'obiettivo di monitorare periodicamente e tempestivamente l'insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.

## Domanda 2.

Area tematica:



### E' necessario nominare un RLS anche in aziende che occupano un solo dipendente?

Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la nomina del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l'unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all'Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009.


**La comunicazione all'Inail deve essere fatta da qualsiasi datore di lavoro indipendentemente dal numero degli addetti e dal rapporto di lavoro.**

In assenza di dichiarazione da parte del lavoratore di voler assumere la funzione di RLS aziendale il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall'art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a) e ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal comma 8 dell'art 47 del D. Lgs. n. 81/2008.

Per ricoprire la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è necessario alcun titolo di studio, ma è sufficiente solo essere un lavoratore dell'azienda.

### Domanda 3.

Area tematica:



### Un Datore di Lavoro che ricopre il ruolo di RSPP presso un'azienda, può svolgere il medesimo ruolo presso altre aziende?

Per rispondere a tale domanda sono doverose alcune premesse.

1. Le condizioni, i requisiti professionali e la formazione richiesti ad un RSPP variano se il RSPP è o non è Datore di Lavoro di quella azienda.
2. La formazione richiesta, sia che il RSPP sia DL o meno, di una determinata azienda, varia in base a tre livelli di rischi (Alto, Medio o Basso) in cui rientra l'azienda in base al proprio codice Ateco.

Detto questo la risposta alla domanda è Sì, ma tale sì è condizionato dal possesso appunto di determinati requisiti professionali e di formazione che specifichiamo a seguire.

Il D.Lgs.81/08, all'art. 34 prevede la possibilità di svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e quindi il ruolo di RSPP (responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) direttamente da parte del datore di lavoro nei seguenti casi:

- Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- Altre aziende fino a 200 lavoratori

Il datore di lavoro che intende svolgere tali compiti, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I corsi di formazione sopracitati e i relativi aggiornamenti prevedono un percorso formativo specifico differente per tempi e modalità rispetto a quelli rivolti alle figure professionali che intendono ricoprire tale incarico come figure interne all'azienda o come professionisti esterni.

La formazione quindi per RSPP Datore di lavoro è vevole solo nel caso in cui si ricopra effettivamente il ruolo di datore di lavoro in quella determinata azienda appartenente a quel livello di rischio per cui è stato effettuato il corso (Alto, medio, basso), la posizione datoriale risulta quindi condizione necessaria per poter svolgere il ruolo di RSPP avvalendosi del corso specifico.

**Nel caso in cui più aziende abbiano il medesimo livello di rischio (Alto, Medio o Basso) e il medesimo datore di lavoro, salvo i casi diversi da quelli sopracitati, il datore di lavoro stesso può svolgere il ruolo RSPP per tutte le proprie aziende.**

Si precisa tuttavia, che la formazione effettuata potrà comunque essere integrata da eventuali rischi specifici aggiuntivi dell'azienda di attività diversa non trattati nella formazione precedente (anche a parità di profilo di rischio).

Nel caso in cui il RSPD non sia DL invece entrano in gioco requisiti professionali e la formazione richiesta dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08.

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art 32 del TU, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Vi invitiamo a rivolgerci le vostre domande a cui saremo lieti di rispondere nelle pillole successive.

Inviare le vostre richieste e i vostri feedback a:

[alfonso@studiord.srl](mailto:alfonso@studiord.srl)

#### LEGENDA AREA TEMATICA:



Sicurezza sul lavoro



Formazione



Igiene degli alimenti



Sorveglianza sanitaria

Tutte le nostre pillole sono anche disponibili e scaricabili al seguente link:

<https://cloud.studiord.srl/index.php/s/CgAX17M4tV06BBb>